SENATO DELLA REPUBBLICA

— III LEGISLATURA

(N. 2188-A)

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI, MARINA MERCANTILE)

(RELATORE FOCACCIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
di concerto col Ministro del Bilancio
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Interno
e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1962

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

Onorevoli Senatori. — Allo scopo di superare le difficoltà che si presentano ai vari organi attualmente preposti allo studio e alle realizzazioni delle opere e degli impianti occorrenti per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni, si ritiene inderogabile la necessità di procedere alla compilazione di un organico piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature.

Non esiste, invero, in Italia, come in alcuni Paesi esteri più progrediti, una pubblicazione descrittiva e statistica completa contenente un organico quadro generale della effettiva situazione generale esistente, degli indispensabili fabbisogni attuali e futuri, delle disponibilità delle fonti di alimentazione, degli schemi delle nuove opere occorrenti e della integrazione e sistemazione di quelle esistenti.

Il piano regolatore in oggetto deve, quindi, contenere l'indicazione dei bisogni presenti e futuri in un quadro delle possibili previsioni di almeno un cinquantennio, e la maniera di soddisfare detti bisogni sia sul piano tecnico che su quello giuridico e finanziario.

PREMESSA

Non è però che in questo campo non si sia fatto mai nulla nel nostro Paese e non si sia pensato ad eseguire ricerche ed indagini per conoscere lo stato attuale, allo scopo di creare le premesse per una normalizzazione di questo vitale settore.

Infatti, anche in Italia, fin dalla costituzione del Regno, furono condotte inchieste di carattere nazionale, o settoriale, riguardanti Regioni o Provincie, sull'approvvigionamento idrico di centri o agglomerati urbani.

La più antica pubblicazione apparve nel 1867, a seguito di un'indagine dell'allora Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, e riguardava lo stato di approvvigionamento idrico delle provincie di Ancona, Girgenti, Genova, Pavia, Parma, Sondrio, Bari e Pisa.

Successivamente, nel 1886, vennero pubblicati i risultati dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni del Regno, indetta dal Ministero dell'interno, nella quale veniva posta in rilievo la situazione relativa al rifornimento di acqua potabile.

All'esposizione di Parigi del 1900, apparvero, tradotti in grafici, i risultati di una seconda inchiesta sanitaria indetta dallo stesso Ministero dell'interno, la quale comprendeva anche indagini sul rifornimento di acqua potabile.

Ma solamente al 1903 rimonta la prima indagine appositamente disposta sulle acque potabili, svolta a mezzo di apposito questionario ai Comuni; e la Direzione generale della sanità pubblica ne pubblicò i risultati nel 1906.

Altre iniziative furono prese, in seguito, dalle Amministrazioni dei Comuni d'Italia (1926), dalla Federazione degli industriali (1935) e dalla Direzione generale di sanita (1938); ma devesi rilevare che tutte le indagini condotte fino a quest'epoca, avevano il solo scopo di rilevare, dal punto di vista dell'igiene, lo stato e le condizioni dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni, per cui riesce impossibile ricostruire, in base alle notizie pubblicate, i dati tecnici delle opere e le caratteristiche del loro esercizio.

Solamente nel 1940, vide la luce un'importante rassegna a cura del Sindacato nazionale ingegneri, la quale condensava, in un grosso volume di circa 900 pagine, lo stato degli acquedotti e delle fognature dell'Italia settentrionale, oltre che nella loro consistenza, anche nello schema tecnico delle opere e nei principali elementi atti a caratterizzare il loro esercizio. La rassegna registra, altresì, lo stato del rifornimento idrico degli abitati sprovvisti di acquedotti e le condizioni degli scarichi in quelli mancanti di reti di fognature.

A quest'opera statistica e descrittiva imponente, riguardante 42 Provincie e 4.125 Comuni, fece seguito un secondo volume (Parte I) pubblicato quindici anni dopo, nel 1955, con le stesse modalità e per lo stesso scopo e riguarda 20 Provincie e 937 Comuni dell'Italia centrale.

Alla parte I, doveva seguire la parte II di questo volume, rifllettente le Provincie ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare; ma il materiale raccolto ed elaborato per queste Regioni non potette essere pubblicato, a causa del necessario aggiornamento derivante dalla grandiosa opera effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno. Chè, anzi, la Cassa per il Mezzogiorno, sulla scorta dei piani regolatori elementari degli acquedotti già predisposti dall'apposita Commissione del Ministero dei lavori pubblici, ha proceduto, in un primo tempo, ad un rilevamento dettagliato e metodico dello stato e della consistenza di tutte le opere degli acquedotti esistenti, dalle sorgenti idriche utilizzabili e dei fabbisogni occorrenti; e poi, successivamente, ha progettati ed eseguiti grandi lavori di reti idriche e fognanti; e continua, come sarà detto in seguito, con regolarità e metodo a portare avanti questa grande opera di igiene sanitaria e di avanzata civiltà nel Mezzogiorno d'Italia.

ATTIVITA' DEL SERVIZIO ACQUEDOTTI E FOGNATURE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

La legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno risale al 1950 (10 agosto 1950, n. 646), ossia all'epoca in cui si iniziava la pubblicazione della Rassegna statistica e descrittiva degli acquedotti e delle fognature dell'Italia centrale (Volume II, Parte I). Per questa ragione, essendosi iniziata l'attivita del Servizio acquedotti e fognature della Cassa, il lavoro di normalizzazione del settore nel Mezzogiorno assumeva importanza e vastità assai maggiori.

Bisogna, oggi, constatare, con viva soddisfazione, che per la prima volta, nella storia d'Italia, ad opera della Cassa, è stato affrontato con criteri unitari, obiettivi e razionali, il problema del rifornimento di acqua potabile alle Regioni meridionali. È infatti noto che fino all'epoca dell'ultima guerra non si ebbero a registrare che iniziative isolate, sia pure importanti, per l'alimentazione di centri urbani di rilevanza e di Regioni assolutamente prive di risorse: rimontano, invero, agli ultimi decenni del secolo decimonono, i grandi lavori dell'acquedotto del Serino per l'alimentazione di Napoli e quello di Scillato per Palermo; come, pure, al principio del nostro secolo, aveva inizio quell'opera memorabile e grandiosa che è l'Acquedotto pugliese e veniva intrapresa la costruzione degli acquedotti lucani.

Solamente con l'istituzione della Cassa, il problema dell'acqua potabile fu posto, con ampiezza di vedute, in un quadro tecnico unitario per l'intero territorio meridionale ed insulare.

Dopo la promulgazione delle leggi migliorative ed estensive della Cassa, del 1952 e del 1957, venne definito un piano di normalizzazione, attualmente in corso di avanzata realizzazione, tendente a commisurare ai fabbisogni futuri, sufficientemente lontani, l'entità delle dotazioni e degli approvvigionamenti.

Le dotazioni previste vanno dai minimi fra 40 e 80 litri per le case sparse ed i centri minori, ai massimi da 150 a 300 litri per abitante-giorno per i centri maggiori; per cui non può non riconoscersi la larghezza con cui sono state fissate le dotazioni stesse, specie se si tiene presente che i progetti sono stati redatti prevedendo che la popolazione attuale di 18 milioni circa passi a quella di 30 milioni circa nel 2000.

Sono ancora in corso, naturalmente, ricerche ed indagini intese a completare il riconoscimento delle possibili fonti di alimentazione e determinare le disponibilità a regime delle sorgenti ritenute igienicamente e quantitativamente utilizzabili.

Il lavoro intelligente e poderoso compiuto, in collaborazione col Servizio idrografico dei Lavori pubblici, merita tutta l'attenzione del Paese, specie per quanto attiene al censimento ed alle misurazioni di tutte le manifestazioni sorgentizie esistenti nel 43 per cento del territorio nazionale, all'accertamento delle condizioni degli acquedotti esistenti, alle indagini ed alle captazioni, ed agli studi di base per la progettazione, oltre che nelle ricerche di acque sotterranee. Perciò, ritengo, assumono particolare significato alcune cifre per mostrare l'entità del lavoro compiuto: infatti, il numero delle sorgenti

sulle quali sono state effettuate numerose misure è di 8.894; il totale delle misurazioni effettuate, nel medesimo periodo, ammonta a 115.333 con una spesa di 509 milioni; per l'accertamento della situazione degli acquedotti esistenti sono stati spesi 413 milioni; per gli studi di base per la progettazione e per le ricerche sotterranee sono occorsi 601 milioni; per lavori alle sorgenti, spinto in qualche caso fino alle captazioni, sono stati impiegati 3.545 milioni. In totale, quindi, solo per questo lavoro preparatorio sono stati spesi oltre 6 miliardi di lire; e non credo che lo Stato abbia, prima d'ora, destinata una somma così ingente alla raccolta ed all'analisi di dati idrologici relativi ad una estensione territoriale di poco inferiore alla metà di quella nazionale.

Insieme alle indagini precitate, si è provveduto allo studio del piano generale di normalizzazione dell'approvvigionamento idrico, suddividendo il territorio meridionale in 45 zone, definite con criteri puramente tecnici, ossia senza alcun riguardo alle delimitazioni regionali ed amministrative. La razionalità di criteri adottati, in questa opera, non trova riscontro, a quanto mi risulta, in nessun altro Paese.

La previsione di spesa del piano di normalizzazione è di 374 miliardi; l'ammontare dei progetti esecutivi approvati, in istruttoria o in istudio al 31 dicembre 1961 è di 288 miliardi, che già superano il fondo di 283 miliardi destinati agli acquedotti. Dei 283 miliardi di lavori progettati, 223 miliardi si riferiscono a progetti regolarmente approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre, alla data del 31 dicembre 1961, l'importo dei lavori appaltati ammontava a 202 miliardi.

Questi rapidi e brillanti risultati ottenuti debbono, a mio parere, attribuirsi a due ordini di fatti: in primo luogo, alla buona organizzazione in dipendenza, principalmente, della provvida autonomia accordata alla Cassa; e, in secondo luogo, alla grande preparazione del corpo tecnico specializzato. Il primo nucleo di specialisti proviene, invero, dalla grande palestra dell'acquedotto Pugliese, ed il rimanente dalla scuola di specializzazione di ingegneria sanitaria napole-

tana, provvidamente finanziata e sostenuta dalla Cassa medesima.

Chiedo venia agli onorevoli colleghi se mi sono, forse, troppo indugiato nel considerare l'opera svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno; ma ciò è stato fatto solo allo scopo di giustificare alcune osservazioni che farò, in seguito, durante l'esame della legge in oggetto.

CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE

Ripetiamo, qui, che scopo della legge è quello di eliminare gli inconvenienti finora riscontrati, ed a sopperire alle necessità dell'intero territorio nazionale.

Si tratta, quindi, di determinare le fonti di alimentazione occorrenti per soddisfare i fabbisogni idrici attuali e quelli del prossimo cinquantennio, di preordinare gli schemi sommari delle opere, e di autorizzare la emanazione di norme legislative che ne assicurino l'attuazione anche sotto il profilo finanziario.

Ne consegue, pertanto, che il disegno di legge assume l'aspetto di un'importante legge delega, specie per quanto attiene al profilo finanziario; ma, ritengo, sia utile esaminare, dettagliatamente, il contenuto dei diversi articoli.

Nell'articolo primo, viene autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a predisporre un piano regolatore degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato. Saranno poi sentite la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni per quanto ha riferimento alle competenze loro spettanti per le leggi istitutive.

A questo punto, il relatore si permette fare osservare agli onorevoli colleghi che non basta solamente sentire la Cassa per il Mezzogiorno, ma, a suo parere, è necessario e anzi, direi indispensabile, che il Servizio acquedotti e fognature di questo Ente collabori strettamente alla compilazione del piano regolatore, mettendo a disposizione tutti gli elementi acquisiti dalla sua organizzazione e dal suo corpo di tecnici specializzati, in circa 12 anni di lavoro.

Il piano di normalizzazione preparato dalla Cassa per il Mezzogiorno riguardante 20 provincie del territorio meridionale ed insulare, i risultati delle indagini eseguite da persone tecnicamente specializzate, i progetti eseguiti, per centinaia di miliardi, già approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e tutta l'organizzazione preziosa della stessa Cassa, debbono essere giustamente valutati per lo scopo che si vuole raggiungere con questa legge, per cui il relatore si permette di proporre agli onorevoli colleghi il seguente emendamento in sostituzione dei commi 2º e 3º dell'articolo 1.

« Il Servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno collaborerà con gli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici al fine di inserire, con gli eventuali adattamenti, il piano di normalizzazione redatto per il Mezzogiorno e per le Isole, nel Piano regolatore generale.

Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto normale, qualora esistenti ».

Nell'articolo 2, vengono, esplicitamente, indicati i compiti da assolvere per la compilazione del piano regolatore generale; ossia, prendere in considerazione le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali sulla base di adeguate dotazioni individuali; accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti; determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti nonchè di quelle occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi.

Il relatore sente il dovere di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla importanza di questo ingente lavoro da eseguire, sia per quanto attiene alla parte statistico-descrittiva, sia e principalmente, per quanto si riferisce alla redazione degli schemi sommari, che debbono, per avere un certo significato, essere dei veri progetti di larga massima.

Se si osserva che occorsero oltre dieci anni per rilevare, sceverare ed ordinare i dati relativi agli acquedotti ed alle fognature di 42 provincie dell'Italia settentrionale e di 20 provincie dell'Italia centrale, senza che sia stata fatta nessuna indagine collaterale ri-

guardante le altre fonti idriche eventualmente utilizzabili; se si considera ancora che, dopo 12 anni di lavoro con un corpo tecnico notoriamente numeroso e specializzato, la Cassa per il Mezzogiorno non ha ancora completato il lavoro di indagini e di rilevazioni necessarie a mettere a punto il piano di normalizzazione in una estensione territoriale che rappresenta solamente il 43 per cento del territorio nazionale; si deve concludere che è necessario compiere un poderoso e complesso lavoro, prima di giungere alla redazione del piano regolatore generale.

Vero è che esiste già un prezioso materiale preparatorio nelle pubblicazioni (8 volumi) del Servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici e in quelle del Sindacato ingegneri (12 volumi), di cui si è parlato in precedenza; come pure esiste il vasto materiale raccolto ed elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno; per cui tutto ciò costituisce un'originale ed utilissimo apporto alla conoscenza idrologico-geografica del nostro Paese; tuttavia, rimane sempre enorme il lavoro da compiere per la revisione ed il controllo dei dati esistenti, la rilevazione e là misura di nuove fonti, l'analisi e l'elaborazione da un punto di vista più ampio e generale, del materiale esistente e di quello nuovo rilevato, ed infine, la redazione dei progetti di larga massima, sia per il miglioramento e l'ammodernamento delle opere esistenti, che per quelle nuove da realiz-

Il relatore ritiene che il contenuto dell'articolo 2 assume particolare importanza e debba essere efficacemente e scrupolosamente considerato perchè si possa giungere a realizzare un piano regolatore generale degno di un'Amministrazione statale e del Paese; ma il compito è vasto e richiede tempo, danaro e, soprattutto, numeroso personale tecnico specializzato.

Nell'articolo 3, vengono fissate le norme e la procedura di adozione del piano, e non vi sarebbero osservazioni importanti da fare, salvo la difficoltà di avere il tempo per approvare il piano entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il relatore si permette fare osservare agli onorevoli colleghi che, a causa dell'enorme

lavoro da svolgere, sarà molto difficile che si possa giungere alla redazione ed all'approvazione del piano in un tempo così breve; egli proporrebbe, pertanto, tenendo presenti le osservazioni precedenti, che detto periodo si prolunghi almeno di un anno, onde poter portare almeno a tre anni il periodo fissato dal primo comma di questo articolo, occorrente per completare il lavoro, e giungere così alla deliberazione del progetto di piano con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Nell'articolo 4, è prevista la somma di lire 450 milioni per il finanziamento delle ricerche e degli studi per la redazione del piano, e la facoltà di ricorrere alla collaborazione di enti o di professionisti liberi, indispensabile per assicurare l'apporto tecnico necessario all'esecuzione del layoro.

Giustamente nell'articolo viene esplicitamente fatto osservare che la somma di 450 milioni rappresenta un primo stanziamento che, secondo l'articolo 6, sarà autorizzato per l'esercizio 1962-63; infatti, se si ricorda che, per eseguire indagini e misure analoghe nel meridione e nelle isole, con una estensione territoriale del 43 per cento rispetto a tutto il territorio nazionale, è stata spesa dalla Cassa una somma certamente superiore ai tre miliardi, appare evidente che i fondi da stanziare nei prossimi esercizi dovranno essere ben superiori a quello previsto di 450 milioni per l'esercizio 1962-1963. Appare qui, anche per questa ragione, la necessità di prorogare la preparazione del piano di almeno un anno, poichè anche se fosse possibile mettere a disposizione nello esercizio 1963-64 l'ingente fondo occorrente, non sarebbe possibile, a mio parere, impiegare tecnicamente tale somma per la materiale esecuzione dell'enorme lavoro.

Debbo, poi, aggiungere che difficoltà ancora maggiori si incontreranno nell'ingaggiare i tecnici specializzati data l'assoluta mancanza di ingegneri in tutti i settori ed in specie in quello degli specializzati in ingegneria idraulica e sanitaria; tanto è vero che la Cassa per il Mezzogiorno ha dovuto, come è stato detto in precedenza, finanziare annualmente dei corsi di specializzazione

presso l'Università di Napoli allo scopo di preparare il corpo tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'articolo 5 contiene una delega legislativa al Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme per l'attuazione del piano; mentre l'articolo 6 dispone il modo di fare fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge in esame nell'esercizio 1962-63.

Per questi articoli il relatore non ha nulla da osservare.

CONCLUSIONE

Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è di somma importanza per la vita ed il progresso del Paese, per cui sono lieto di proporne l'approvazione, dopo aver apportato qualche emendamento migliorativo.

Gli onorevoli colleghi sono ben consci del fatto che i problemi delle acque e quello dello sviluppo economico sono strettamente legati tra loro.

L'èra industriale che noi viviamo, con i forti raggruppamenti di popolazione e l'aumento sempre crescente dei fabbisogni d'acqua, pone problemi sempre più gravi circa il più congruo e razionale uso delle disponibilità idriche delle terre emerse, che, per alcuni paesi ed alcune regioni, sono già dello stesso ordine di grandezza dei fabbisogni.

Di qui la necessità di studiare le soluzioni più idonee di questi problemi in un quadro generale che coordini i diversi usi dell'acqua, ne disciplini il consumo, ne accresca le disponibilità, là dove è necessario, anche ricorrendo eventualmente ai trattamenti di epurazione, di desalinizzazione e di riciclazione delle acque usate.

Non si può, quindi, che plaudire al Ministero dei lavori pubblici per aver presa l'iniziativa di proporre questo disegno di legge, essendo ormai indispensabile procedere al completamento dello studio delle risorse disponibili, inquadrando il lavoro già fatto dalla Cassa e da altri Enti, in un tutto unico armonico e razionale.

Il sottoscritto, nel chiudere la sua relazione, auspica che la regolamentazione generale delle acque potabili, cui si intende giungere con questo disegno di legge, sia seguito da un piano regolatore nazionale ancor più generale, nel quale siano inquadrate tutte le diverse utilizzazioni, da quella igienica a quella per gli usi agricoli, industriali e per la navigazione.

DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

La discussione del disegno di legge in oggetto è stata svolta, nella Commissione, in sede referente, il giorno 6 dicembre 1962.

Erano presenti il Ministro ed il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

In seguito ad invito del Presidente, il relatore ha illustrato brevemente la sua relazione, già stampata in bozza e distribuita, alcuni giorni prima, agli onorevoli membri della Commissione.

Prima di iniziare la discussione generale, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 5:

« Nelle leggi delegate, il Governo terrà presente la competenza attribuita alle Regioni — in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale — dall'articolo 117 della Costituzione ».

L'emendamento è stato poi approvato senza discussione.

Dall'onorevole Garlato è stato quindi presentato il seguente emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 4 con i seguenti:

« All'uopo è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvederà agli stanziamenti per gli esercizi successivi.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ». Anche questo emendamento, accettato dal Governo, è stato successivamente approvato senza discussione.

Nella discussione generale sono intervenuti i senatori Crollalanza, Garlato, Gombi, Indelli ed Ottolenghi.

L'onorevole Crollalanza dà atto al Ministro dell'ottima ed utile iniziativa presa nel proporre il disegno di legge in esame, come indispensabile per la normalizzazione e la regolamentazione dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni in maniera adeguata ai fabbisogni.

Per quanto attiene, poi, all'emendamento proposto dal relatore, egli ammette che la Cassa per il Mezzogiorno ha compiuto nel settore un lavoro poderoso ed intelligente sotto la guida del valoroso ingegnere Celentani-Ungaro, già noto per l'opera svolta durante la sua permanenza come dirigente nell'organizzazione dell'acquedotto pugliese; ma, non pensa possa inserirsi senz'altro il piano di normalizzazione redatto dalla Cassa per l'Italia meridionale ed insulare nel piano regolatore generale.

Propone, invece, che nella Commissione ministeriale, per la compilazione del piano, entri a far parte come membro l'ingegnere Celentani-Ungaro, in modo che tutta l'esperienza preziosa acquisita da questi non vada perduta.

Anche l'onorevole Garlato plaude al Ministro dei lavori pubblici per l'iniziativa presa e sostiene l'emendamento di cui si è fatto cenno in precedenza.

L'onorevole Gombi approva la relazione presentata dal relatore, specie per quanto attiene all'ultima parte della conclusione, circa la possibilità di estendere l'indagine anche alle altre utilizzazioni, da quella igienica, a quella per gli usi agricoli, industriali e per la navigazione; e poi svolge alcune altre considerazioni riguardanti la necessità di tener conto, nella compilazione del piano, della programmazione economica e delle competenze regionali.

L'onorevole Indelli ha preso la parola per ringraziare il Ministro per l'importante iniziativa presa e per raccomandargli di far tener presente, agli organi competenti, la

legislatura III - 1958-62 — disegni di legge e relazioni - documenti

modesta quantità di acqua potabile *pro ca*pite e pro die attualmente in dotazione alle popolazioni irpine e salernitane.

L'onorevole Ottolenghi ringrazia il Ministro per l'ottima iniziativa presa, ritenendo indispensabile una normalizzazione del settore, e si riserva di presentare in Aula eventuali emendamenti.

Il Presidente della Commissione dà poi la parola al Ministro dei lavori pubblici, il quale ringrazia gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione, approvando la iniziativa e passa, poi, a fare alcune considerazioni circa gli emendamenti presentati dal relatore.

Pur dando atto al Servizio acquedotti e fognature della Cassa per il prezioso lavoro svolto dalla fondazione ad oggi nel settore dell'approvvigionamento idrico del meridione e delle isole, egli non ritiene possa inserirsi il piano di normalizzazione compilato da detto servizio nel piano regolatore generale dato che questo deve costituire un tutto unico coordinato e razionale; d'altra parte la responsabilità e lo stanziamento dei fondi necessari sono solo di competenza di detto Ministero.

Il relatore osserva che egli non intende con il suo emendamento proporre che il piano di normalizzazione della Cassa sia inserito senza alcuna variazione o alcun adattamento alle necessità del piano regolatore generale; chè, anzi, per questa ragione, viene fatto, nella proposta, esplicito cenno ad eventuali emendamenti.

Tuttavia, in seguito a proposta del Ministro, la Commissione ha ritenuto di approvare il seguente emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 1 e di quello proposto dal relatore al medesimo articolo:

« Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il Servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.

Saranno sentite le Regioni a statuto speciale, e ove esistenti, le Regioni a statuto normale ».

Si è presa poi in considerazione la proposta avanzata dal relatore di prolungare di un anno i tempi tecnici occorrenti per la compilazione del piano.

Il Presidente della Commissione e qualche Commissario hanno dimostrato di aderire alla proposta a causa dell'impegnativo e poderoso lavoro da compiere; ma, in seguito ad alcune osservazioni fatte dal Ministro, circa il desiderio di procedere all'approvazione del piano ed all'inizio dei lavori entro la prossima legislatura, la Commissione ha ritenuto di approvare il disegno di legge senza ulteriori emendamenti, proponendo di presentare, se necessario, allo scadere del periodo di tempo concesso, un disegno di legge per la proroga.

Chiusa la discussione ed approvato il disegno di legge in sede referente, il Presidente della Commissione ed i membri della Commissione stessa, hanno conferito al relatore il mandato di completare la relazione, secondo quanto è stato riferito in precedenza, per sottoporre il disegno di legge all'approvazione definitiva dell'Assemblea.

FOCACCIA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Per i territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e per le Regioni a statuto speciale saranno sentite, rispettivamente, la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni interessate.

Saranno, altresì, sentite le Regioni a statuto normale, qualora esistenti.

Art. 2.

Il piano, in particolare, deve:

- a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;
- b) accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;
- c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti e redigere un preventivo generale di spesa;
- d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.

Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.

Art. 2.

(Segue: Testo presentato dal Governo)

Art. 3.

Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regioni.

Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella *Gazzetta Ufficiale*, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto di approvazione è pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.

Art. 4.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad Enti ed a

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

(Segue: Testo presentato dal Governo)

liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi.

All'uopo è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni. Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvederà agli stanziamenti per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi direttivi:

- a) possibilità di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
- b) modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;
- c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, am-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

All'uopo è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni.

Identico.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 5.

- a) identico.
- b) identico.
- c) identico.

(Segue: Testo presentato dal Governo)

pliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, che tenga conto della necessità di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;

d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si farà fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, articolo 1, dello stesso stato di previsione.

È ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) identico.

Nelle leggi delegate, il Governo terrà presente la competenza attribuita alle Regioni, in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale, dall'articolo 117 della Costituzione.

Art. 6.